



**CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO**

## **STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO**

### **Articolo 1 - Denominazione**

È costituita da COMPAGNIA DI SAN PAOLO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA e da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO una Fondazione denominata CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile.

### **Articolo 2 - Sede - Durata**

La Fondazione ha sede legale in Torino.

L'Assemblea dei Partecipanti può deliberare di trasferire la sede legale in altro Comune.

La Fondazione non ha limiti di durata.

### **Articolo 3 - Scopi**

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, può operare in Italia e all'estero.

La Fondazione persegue le seguenti finalità:

- promozione e coordinamento dell'attività di ricerca scientifica nel campo degli studi sull'integrazione europea e sul federalismo, interno, europeo e mondiale anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati;
- promozione e coordinamento di attività di istruzione e formazione, ai fini del trasferimento delle conoscenze e di educazione permanente nel settore del federalismo;
- promozione e coordinamento dell'attività di documentazione, di informazione e di divulgazione tramite stampa e ogni altro idoneo mezzo di comunicazione nel settore del federalismo.

Per il conseguimento dei propri fini statutari, la Fondazione potrà promuovere e predisporre opportuni strumenti esecutivi, intesi in particolare a:

- istituire una o più sedi proprie o presso Enti pubblici o privati di cultura;
- istituire una biblioteca specializzata negli studi sul federalismo, comprensiva di emeroteca, archivio storico, banche dati, intitolata a Gianni Merlini, quale figura esemplare della cultura federalista in Italia;
- promuovere accordi, stipulare contratti e convenzioni con fondazioni, Enti pubblici e privati, società, amministrazioni pubbliche;
- fornire pareri, studi, corsi e servizi di informazione relativi a problemi nel settore degli studi sul federalismo e temi affini;
- realizzare pubblicazioni nel settore degli studi sul federalismo e dei temi affini, servendosi dei più opportuni supporti tecnologici;
- incoraggiare gli studi in tale campo, anche attraverso l'istituzione di borse di ricerca, di premi a tesi e a ricerche ed altri analoghi strumenti.

La Fondazione potrà altresì prendere parte alla realizzazione di ricerche e iniziative per il trasferimento di conoscenze nell'ambito di progetti nazionali ed internazionali.

La Fondazione potrà infine intraprendere ogni attività strumentale e ausiliaria, anche intrattenendo rapporti con terzi, inclusi gli enti pubblici.

#### **Articolo 4 - Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Cofondatori;
- Sostenitori.

#### **Articolo 5 - Fondatori e Cofondatori**

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono assumere la qualifica di Cofondatori, previo assenso di tutti i Fondatori, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscano al Fondo di dotazione della Fondazione nelle forme e nella misura determinate dall'Assemblea dei Partecipanti di cui al successivo art. 11.

## **Articolo 6 - Sostenitori**

Possono assumere la qualifica di Sostenitori, con deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti, le associazioni, università, centri e istituti di ricerca, enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea dei Partecipanti.

I Sostenitori possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitore perdura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

## **Articolo 7 - Esclusione e Recesso**

I Cofondatori e i Sostenitori cessano di far parte dell'Istituto per esclusione o recesso.

L'Assemblea dei Partecipanti decide con maggioranza assoluta l'esclusione di Cofondatori e a maggioranza semplice quella dei Sostenitori in caso di grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto.

I Cofondatori e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I membri che hanno esercitato il recesso o sono stati esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso dalla Fondazione.

Il recesso di uno o più dei Fondatori non costituisce causa di estinzione dell'ente.

## **Articolo 8 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- un fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori e dai Cofondatori;
- da altri fondi derivati da lasciti, donazioni ed erogazioni liberali, destinati espressamente a incremento del patrimonio.

## **Articolo 9 - Proventi**

La Fondazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità con:

- i proventi del patrimonio, gli utili e gli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio stesso;
- i contributi dei Fondatori, dei Cofondatori e dei Sostenitori;
- ogni altro contributo derivante da Enti pubblici, da persone giuridiche e da privati.

### **Articolo 10 - Organi**

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Partecipanti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Comitato Scientifico, se nominato;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Articolo 11 - Assemblea dei Partecipanti**

L'Assemblea dei Partecipanti rappresenta l'universalità dei membri della Fondazione e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i membri, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Possono intervenire all'Assemblea tutti i membri che sono in regola con il versamento dei contributi.

Ogni membro, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea.

### **Articolo 12 - Normativa per le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti**

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente, che la presiede, e ogni qualvolta si renda opportuno ovvero ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai membri e ai Revisori dei Conti mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

La convocazione può prevedere anche una seconda convocazione, purché in un giorno diverso e ad almeno 24 ore dalla prima convocazione.

Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti possono tenersi in audio-conferenza.

### **Articolo 13 - Poteri dell'Assemblea dei Partecipanti**

In Assemblea, a ciascun Fondatore spettano tre voti, a ciascun Cofondatore due voti e a ciascun Sostenitore spetta un voto.

L'Assemblea dei Partecipanti delibera sulle seguenti materie:

- a) determinazione delle linee generali di attività della Fondazione;
- b) approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- c) ammissione di Sostenitori;
- d) determinazione e variazione dei contributi annuali;
- e) recesso ed esclusione dei Cofondatori e dei Sostenitori;
- f) nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Presidente;
- g) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) modifiche statutarie;
- i) proposta di scioglimento e liquidazione della Fondazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono assunte: in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà del totale dei voti esprimibili in Assemblea e con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea; in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Per le delibere relative alle materie di cui ai punti c), d), e) e h) occorre in ogni caso il voto favorevole di tutti i Fondatori presenti in Assemblea.

Per l'autorizzazione alla presentazione alle autorità competenti dell'istanza di cui al punto i) occorre in ogni caso il voto favorevole dei tre quarti del totale dei voti esprimibili nell'Assemblea dei Partecipanti e di tutti i Fondatori presenti in Assemblea.

### **Articolo 14 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è così formato: il Presidente, quattro componenti indicati dalla Compagnia di San Paolo, due componenti indicati da ciascuno degli altri enti fondatori, un componente indicato di concerto dagli enti cofondatori, se presenti.

Il Consiglio Direttivo può cooptare sino a tre componenti scelti fra esperti e studiosi di chiara fama.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato e i suoi componenti sono rieleggibili.

### **Articolo 15 - Normativa per le deliberazioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente, che lo presiede.

Il Consiglio Direttivo è convocato secondo le modalità fissate per la convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi, in sua assenza, presiede la riunione.

Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi in audio-conferenza.

### **Articolo 16 - Poteri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria a eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea dei Partecipanti.

A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

- a) predispone e adotta i programmi di attività sulla base delle linee generali determinate dall'Assemblea dei Partecipanti;
- b) predispone i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti;
- c) approva i regolamenti interni;
- d) adotta gli atti di amministrazione del patrimonio;
- e) nomina nel proprio ambito un Vice Presidente;
- f) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore, determinandone compiti, poteri ed eventuali compensi;
- g) può nominare il Comitato Scientifico;
- h) può nominare una Giunta esecutiva composta dal Presidente, Vice Presidente e Direttore, determinandone poteri, durata e funzioni.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente e al Direttore ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti dal presente statuto, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio.

### **Articolo 17 - Presidente**

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti su proposta della Compagnia di San Paolo e dura in carica tre anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato; può essere riconfermato per non più di due mandati.

Al Presidente spettano la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e i connessi poteri di firma e quegli ulteriori poteri che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sovrintende all'attuazione della politica generale della Fondazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti e il Consiglio Direttivo e ne stabilisce gli ordini del giorno.

Il Presidente può adottare qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, nell'interesse della Fondazione, dandone poi notizia al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente è assistito nella redazione dei verbali dell'Assemblea dei Partecipanti e del Consiglio Direttivo da un Segretario da lui designato.

### **Articolo 18 - Direttore**

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, anche al di fuori dei propri componenti, su proposta del Presidente e con mandato triennale rinnovabile, in base a requisiti di cultura, esperienza e capacità operativa.

Qualora sia scelto al di fuori del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso senza diritto di voto.

Il Direttore sovrintende all'amministrazione del Centro ed esercita i poteri che gli sono attribuiti dal Consiglio Direttivo; provvede inoltre all'adempimento di tutte le formalità richieste dalla legge per la validità e l'efficacia delle deliberazioni adottate.

Il trattamento economico, se previsto, e la posizione giuridica e normativa del Direttore vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 19 - Comitato Scientifico**

Il Consiglio Direttivo può nominare il Comitato Scientifico quale organo di consulenza scientifica della Fondazione.

Esso è composto dal Presidente e dal Direttore della Fondazione e da un numero di membri nominati dal Consiglio Direttivo non superiori a quindici.

I membri del Comitato Scientifico sono scelti fra studiosi di chiara fama internazionale riconosciuti come esperti nello studio del federalismo.

Il Comitato Scientifico si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno ed è convocato dal presidente del Centro. Il Comitato Scientifico rimane in carica per tre anni. Esso:

- formula proposte per lo sviluppo delle attività scientifiche della Fondazione;
- esprime pareri sugli aspetti scientifici connessi alle finalità della Fondazione;
- formula una valutazione sulle attività scientifiche svolte nell'ambito della medesima.

Gli eventuali compensi sono definiti dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 20 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, e un supplente, così designati: due componenti dalla Compagnia di San Paolo, un componente effettivo e il supplente dagli altri fondatori.

I Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

I Revisori durano in carica tre anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato, e possono essere riconfermati.

Essi esercitano i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Ai Revisori effettivi spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 21 - Gratuità delle cariche**

Tutti i componenti gli organi previsti dal presente statuto non hanno diritto ad alcun compenso, ad eccezione dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori e del Direttore, se deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 18; è previsto il rimborso delle spese documentate occasionate dalla carica stessa.



## **Articolo 22 - Esercizio finanziario - Bilancio**

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente e deve fissare l'ammontare massimo di spesa della Fondazione, insieme con un documento con le linee guida della sua attività per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di far certificare il bilancio da una società di revisione.

## **Articolo 23 - Estinzione**

Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall'art. 28 del Codice Civile, restando esclusa la trasformazione.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali sono devoluti a enti che perseguano finalità analoghe a quelle poste a oggetto dell'attività della Fondazione.

## **Articolo 24 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi e alle norme di legge applicabili in materia.

---